

REGOLAMENTO N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE LE PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE E DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ATTIVITA' E DI AUTORIZZAZIONE DEI TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO, DELLE FUSIONI E DELLE SCISSIONI DI CUI AL TITOLO XIV DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

RELAZIONE

Il Regolamento dà attuazione al Titolo XIV del Codice delle Assicurazioni Private (di seguito "Codice"), che attribuisce all'ISVAP il potere di dettare le procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività nonché di autorizzazione delle operazioni straordinarie realizzate attraverso trasferimenti di portafoglio, fusioni e scissioni.

Il Regolamento, che si applica alle imprese di assicurazione italiane e alle sedi secondarie di imprese di Stati terzi, riprende e sistematizza i contenuti di precedenti disposizioni emanate in materia dall'Autorità.

Il Regolamento si compone di 40 articoli, divisi in quattro Titoli.

Il **Titolo I** reca le disposizioni di carattere generale, comprendenti il richiamo alle norme fondanti il potere regolamentare esercitato (articolo 1), le definizioni delle espressioni utilizzate nel testo (articolo 2) e l'ambito di applicazione del Regolamento (articolo 3).

Il **Titolo II** è articolato in due Capi riguardanti, rispettivamente, l'approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche apportate al programma di attività presentato dalle imprese al momento dell'autorizzazione all'esercizio o all'estensione dell'attività assicurativa.

Il Capo I (articoli 4, 5 e 6) reca le procedure per l'approvazione delle modifiche statutarie il cui presupposto, come previsto dal Codice, è rappresentato dall'accertamento che le modifiche non contrastino con la sana e prudente gestione dell'impresa. L'ISVAP, nell'esercizio del potere di approvazione degli statuti, è infatti chiamato a temperare il rispetto dell'autonomia negoziale dei soci con gli obiettivi di una sana e prudente gestione sottostanti alla disciplina del controllo, esercitando un potere di verifica in funzione orientativa dell'autonomia statutaria su un piano di coerenza con gli interessi tutelati dall'ordinamento di settore.

Il Capo II disciplina le procedure di approvazione delle modifiche al programma di attività iniziale che l'impresa intende apportare nel triennio successivo all'ottenimento dell'autorizzazione (articoli 7, 8, 9 e 10). Non sono previste innovazioni rispetto alla disciplina previgente.

Il **Titolo III** contiene disposizioni relative al trasferimento di portafoglio (Capo I), alla fusione ed alla scissione allorché riguardino imprese di assicurazione (Capo II).

Gli articoli 11, 12 e 13 disciplinano i trasferimenti di portafoglio effettuati rispettivamente da imprese con sede legale in Italia e da imprese con sede legale in uno Stato terzo e sede secondaria in Italia, attuati sia con aumento del capitale sociale dell'impresa cessionaria sia con la stipulazione di un contratto di cessione.

L'articolo 14 indica la documentazione da allegare all'istanza. In particolare, nel caso di trasferimento di portafoglio attuato con aumento del capitale sociale è richiesta la relazione asseverata, redatta dall'esperto designato dal tribunale, attestante la congruità del conferimento.

Gli articoli 16 e 17 regolamentano, rispettivamente, i criteri e la procedura seguiti ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasferimento, disciplinando, tra l'altro, l'ipotesi di sospensione del procedimento nel caso di richiesta da parte dell'ISVAP di elementi informativi o valutazioni ad altre Autorità pubbliche nazionali ed estere.

L'articolo 21, in materia di decadenza dall'autorizzazione dell'impresa che trasferisce l'intero portafoglio assicurativo, introduce l'obbligo in capo a detta impresa – nel caso in cui permanga un'attività di gestione di sinistri - di redigere un bilancio di chiusura alla data di decadenza da trasmettere all'ISVAP.

L'articolo 22 chiarisce che si applica la disciplina del trasferimento di portafoglio anche quando il trasferimento sia attuato nell'ambito di un trasferimento di ramo d'azienda, stabilendo l'obbligo in capo all'impresa cedente di dare prova del mantenimento delle condizioni di solvibilità *post* trasferimento.

Il Capo II, conformemente a quanto previsto dall'articolo 201 del Codice, regola le procedure di autorizzazione delle operazioni di fusione e scissione che coinvolgano almeno un'impresa di assicurazione italiana.

Gli articoli 25 e 27, in particolare, disciplinano la procedura e la documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione alla fusione o alla scissione; tra i documenti da produrre viene richiesta anche una perizia asseverata, redatta da un esperto indipendente, attestante la congruità del patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione alla data di effetto contabile della stessa.

Nell'ambito delle operazioni di fusione si è tenuto conto della disciplina introdotta dall'articolo 201 del Codice che subordina l'iscrizione del progetto di fusione e di scissione nel Registro delle imprese alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. L'impresa è ora tenuta ad inviare il progetto di fusione e di scissione, corredato da una relazione redatta dagli amministratori e non più, come in passato, anche la delibera assembleare e la relazione degli esperti designati dal Tribunale sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni delle società partecipanti alla fusione.

La stessa innovazione riguarda anche il caso di scissione.

Il Capo III disciplina la fusione e la scissione di fondi interni o di gestioni separate. Tali adempimenti, che recepiscono quelli contenuti nell'articolo 33 della circolare ISVAP n. 551 del 1° marzo 2005, specificano che venga data evidenza delle caratteristiche degli attivi delle gestioni separate con particolare riferimento al comparto, al mercato geografico di riferimento, alla valuta ed al *rating*.

Il **Titolo IV** fissa obblighi di informativa a favore degli assicurati nelle ipotesi in precedenza regolamentate e contiene l'indicazione delle circolari ISVAP abrogate a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento.